

Associati

Bedogni Carlotta
dottore commercialista
Bogoni Pierluigi
revisore contabile
Boniello Alberto
consulente del lavoro
Cavestro Clodoveo
dottore commercialista
Cavestro Marino
avvocato
Cavestro Simone
dottore commercialista
Cerato Sandro
dottore commercialista
Cignoli Ugo
avvocato
Gagliardi Nicola
dottore commercialista
Monte Luciano
revisore contabile
Mosca Lorenza
dottore commercialista
Negretto Antonio
consulente del lavoro
Negretto Franco
consulente aziendale
Pinton Renato
ragioniere commercialista
Popolizio Greta
dottore commercialista
Rigoni Stefano
dottore commercialista
Scalco Riccardo
dottore commercialista

Spett.li
CLIENTI / LORO SEDI

CIRCOLARE INFORMATIVA FISCALE DEL MESE DI MAGGIO 2010

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i Signori Clienti in merito alle recenti novità normative in materia fiscale e ad aspetti particolari delle rilevazioni contabili.

Cordialità.

Vicenza, Maggio 2010

INDICE:

- 1) *LE NOVITA' FISCALI DEL MESE*
- 2) *LO SCADENZARIO*
- 3) *UNICO 2010 - VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE*
- 4) *PROROGA AL 30 GIUGNO PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) - ADESIONE AL SISTRI*
- 5) *AL VIA LA NUOVA PROCEDURA TELEMATICA PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI UE*
- 6) *AUTOTRASPORTO: PESANTI CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE IN FATTURA DEI COSTI MINIMI DEL CARBURANTE*
- 7) *NUOVI OBBLIGHI PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST*
- 8) *INCENTIVI AGLI ACQUISTI, L'ADESIONE DEL VENDITORE*

VICENZA

via del Commercio 56
36100 Vicenza
T (+39) 0444 839600
F (+39) 0444 839629

MILANO

via Carnia 11
20132 Milano
T (+39) 02 2820865
F (+39) 02 26894263

VERONA

via del Lavoro 33
37036 S. Martino B.A. (VR)
T (+39) 045 8780885
F (+39) 045 8795522

BASSANO DEL GRAPPA

largo Parolini 65
36061 Bassano del Grappa (VI)
T (+39) 0424 524809
F (+39) 0424 230553

PADOVA

via A. De Gasperi 29/b
35010 Grantorto (PD)
T (+39) 049 9490166
F (+39) 049 9490176



1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE

PAESI BLACK-LIST

Comunicazione telematica delle operazioni con paesi black-list effettuate dal 1° luglio 2010

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute (dal prossimo 1° luglio 2010) nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (*c.d. black-list*). Il modello con le relative istruzioni per la comunicazione sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 29 maggio 2010. Le comunicazioni dovranno essere inviate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, quindi il primo invio scadrà il prossimo 31 agosto 2010 per i contribuenti mensili e il prossimo 31 ottobre 2010 per i contribuenti trimestrali. Si rinvia all'approfondimento contenuto nelle pagine successive per un maggiore dettaglio della nuova normativa in tema di operazioni con paesi black-list.

AGEVOLAZIONI

Detassazione degli investimenti per ricerca e sviluppo per la realizzazione dei campionari

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alle imprese che operano nel settore tessile e della moda le indicazioni per fruire della detassazione dal reddito di impresa dei costi sostenuti nel 2010 per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari. L'incentivo interessa le spese afferenti l'ideazione estetica e la realizzazione del prototipo in conseguenza di attività svolte nelle fasi che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione. Rientrano tra le spese agevolabili il personale interno, le prestazioni di professionisti esterni, i materiali utilizzati, le attrezzature tecniche impiegate. Il risparmio d'imposta non può superare l'importo massimo che l'Agenzia comunicherà, in via telematica, al contribuente in seguito alla sua richiesta di agevolazione, che va presentata tra il 1° dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011, con il modello CRT. In caso di investimenti che, nel loro complesso, superino i 70 milioni di euro stanziati, l'agevolazione viene attribuita proporzionalmente all'ammontare del risparmio d'imposta richiesto dal contribuente. L'agevolazione costituisce "aiuto di Stato", pertanto, in base alle disposizioni comunitarie sugli aiuti *de minimis*, l'importo massimo per il quale si può fruire dell'agevolazione è pari a € 200.000 e risulta cumulabile con altre misure di favore di carattere generale, come la deduzione dalla base imponibile Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo e non cumulabile con altri aiuti di Stato come il credito d'imposta per gli investimenti in aree svantaggiate.



MODELLO F24
Pubblicato il nuovo modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"

Con provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 7 agosto 2009 è stato approvato il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", per consentire l'utilizzo di tale modello per specifiche tipologie di versamento per le quali sono necessarie informazioni non riportabili nel modello F24 ordinario. In particolare, a partire dal 3 maggio 2010, è obbligatorio utilizzare la nuova versione del modello, all'interno del quale sono stati introdotti i campi relativi al *codice ufficio* e al *codice atto*, disponibile al link <http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Versamenti/Modello+F24+versamenti+con+elementi+identificativi/>.

Per effetto delle modifiche il nuovo modello F24 consentirà una più efficiente gestione dei versamenti dovuti a seguito di escussione di polizze fideiussorie per i quali è necessario acquisire l'informazione del debitore principale, del soggetto obbligato in solido e degli estremi dell'atto per il quale è stata rilasciata la garanzia.

ACCERTAMENTO
Legittimo l'accertamento basato sulla contabilità recuperata presso terzi

È pienamente legittimo, secondo la Corte di Cassazione sentenza 10137/2010, un accertamento induttivo della Guardia di Finanza, basato sul ritrovamento, in locali diversi da quelli societari, di una "contabilità parallela" a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica, solo se l'Amministrazione Finanziaria fornisce debita prova che i locali presso cui è stata rinvenuta la documentazione siano destinati all'esercizio di attività commerciali o connesse, o comunque per i quali non sia necessaria la specifica autorizzazione della Procura della Repubblica, ai sensi degli artt.33, DPR n.600/73 e 52, DPR n.633/72.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2010
L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 136,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,5%. Il coefficiente di rivalutazione, per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2009, per il mese di marzo è pari 0,761598.



2) LO SCADENZARIO

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 maggio al 15 giugno 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

SCADENZE PARTICOLARI

20 Maggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Richiesta di correzione degli elenchi per beneficiare del 5 per mille <p>Gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche verranno pubblicati il 14 maggio prossimo; eventuali richieste di correzione dovranno essere inoltrate entro il 20 maggio, per consentire la pubblicazione degli elenchi aggiornati entro il successivo 25 maggio.</p>
------------------	---

SCADENZE FISSE

15 Maggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 154,94.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Fatturazione differita <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni di beni avvenute nel mese precedente.</p>
16 Maggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamenti Iva a saldo in base alla dichiarazione annuale <p>I contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale devono provvedere al versamento della terza rata dell'Iva relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6099.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Versamenti Iva mensile <p>I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di aprile 2010, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6004.</p>



16 Maggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamenti Iva trimestrale I contribuenti Iva trimestrali, siano essi rientranti nelle deleghe di cui all'art.74 del DPR n.633/72, ovvero ordinari, devono versare l'imposta relativa al 1° trimestre 2010, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6031.▪ Comunicazione dichiarazioni d'intento I soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali e gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, devono provvedere all'invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di aprile 2010.▪ Versamento delle ritenute e dei contributi Inps sui redditi da lavoro dipendente ed assimilato Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate con riferimento al mese di marzo sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati erogati nel mese di aprile, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro per il mese di aprile e relativi alla gestione separata Inps.▪ Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2010.▪ Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di aprile 2010 sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24.▪ Versamento delle ritenute operate dai condomini I condomini devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di aprile 2010, sui corrispettivi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo 1019 per le ritenute operate nei confronti di soggetti Irpef, 1020 per i soggetti Ires.▪ Ravvedimento di omessi o insufficienti versamenti Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali dell'1% e della sanzione ridotta al 2,5% va effettuato utilizzando il modello F24.
20 Maggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione della dichiarazione periodica Conai Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica



	<p>Conai riferita al mese di aprile da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Versamento dei contributi Enasarco <p>Scade oggi il versamento dei contributi Enasarco dovuti per il trimestre gennaio/marzo 2010. Il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale precompilato che la Fondazione Enasarco invia alle ditte preponenti iscritte.</p>
25 Maggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di aprile 2010 <p>Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di aprile 2010.</p>
30 Maggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Imposta di registro sui contratti di locazione <p>I titolari di contratti di locazione devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente dal 1° maggio 2010, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari.</p>
31 Maggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione modello 730/2010 all'intermediario <p>Ultimo giorno utile per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per la presentazione al Caf o a un professionista abilitato del modello 730 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Consegna prospetto liquidazione relativo al modello 730/2010 <p>Ultimo giorno utile per i datori di lavoro o enti pensionistici che prestano assistenza fiscale per la consegna diretta al dipendente o al pensionato del Mod.730 e del prospetto di liquidazione Mod.730-3.</p>



15 Giugno	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Consegna prospetto liquidazione relativo al modello 730/2010 Scade il termine per il Caf o il professionista abilitato per la consegna al contribuente cui ha prestato assistenza di una copia della dichiarazione unitamente al prospetto di liquidazione Mod.730-3.
----------------------	--

3) UNICO 2010 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE

Come ogni anno, in vista dell'imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, riteniamo opportuno fornire ai nostri clienti un vademecum che riassume i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine agli istituti della rateazione e della compensazione.

Scadenza ordinaria – 16 giugno 2010

Scade il prossimo 16 giugno 2010 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti da Unico 2010. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2009, quanto il primo acconto per il periodo d'imposta 2010. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2010.

Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2010

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.

Rateazione

Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2010 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il



contribuente sia titolare o meno di partita Iva e sulla base della data del primo versamento (entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con maggiorazione). La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

In caso di prima rata versata a partire dal 16 giugno					
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I	16 giugno	0,00	I	16 giugno	0,00
II	30 giugno	0,16	II	16 luglio	0,33
III	02 agosto	0,49	III	16 agosto	0,66
IV	31 agosto	0,82	IV	16 settembre	0,99
V	30 settembre	1,15	V	18 ottobre	1,32
VI	2 novembre	1,48	VI	16 novembre	1,65
VII	30 novembre	1,81			

In caso di prima rata versata a partire dal 16 luglio					
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I	16 luglio	0,00	I	16 luglio	0,00
II	02 agosto	0,16	II	16 agosto	0,33
III	31 agosto	0,49	III	16 settembre	0,66
IV	30 settembre	0,82	IV	18 ottobre	0,99
V	2 novembre	1,15	V	16 novembre	1,32
VI	30 novembre	1,48			

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24.

I crediti che risultano dal Modello Unico 2010 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta per il quale tale dichiarazione viene redatta. Generalizzando, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni che successivamente verranno presentate.

E' bene ricordare che l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a € 10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge. Se tale credito fosse invece superiore ad € 15.000,00 l'utilizzo della



compensazione è subordinato all'apposizione di visto di conformità nella dichiarazione da parte di un professionista abilitato.

Il limite massimo dei crediti d'imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati è di € 516.456,90 per ciascun anno solare. Se il credito vantato verso l'erario fosse superiore a tale soglia l'eccedenza potrà essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell'anno solare successivo.

In merito alle modalità di esecuzione della compensazione ricordiamo che:

- l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
- è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare;
- gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione;
- il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito come meglio crede:
 - in compensazione "orizzontale" compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
 - in compensazione "verticale" in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Giova sottolineare che l'omessa presentazione (o la presentazione tardiva) di un modello F24 "a zero" (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile.

Saldo Iva

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva ordinariamente in scadenza al 16 marzo può essere versato dai soggetti che presentano il modello Unico entro il termine per il versamento a saldo delle imposte in esso liquidate, quindi:

- per il versamento entro il 16 giugno 2010 dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso tra il 17 marzo ed il 16 giugno;
- per il versamento entro il 16 luglio 2010 occorrerà applicare agli importi già maggiorati per il versamento al 16 giugno un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%;
- il saldo Iva può essere compensato con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (sulla quota parte di tale credito compensata non è dovuta la maggiorazione dello 0,40%);



- ⇒ il saldo Iva può essere rateizzato, con le medesime scadenze già indicate relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in Unico 2010.

Società di capitali

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d'imposta ed in parte alla data di approvazione del bilancio:

In caso di approvazione del bilancio **entro il 120° giorno dalla chiusura del periodo d'imposta** (situazione ordinaria)



il termine per il versamento delle imposte è il giorno **16 del sesto mese successivo** alla chiusura del periodo d'imposta; pertanto le società che chiudono l'esercizio il 31 dicembre 2009, verseranno le imposte entro il **16 giugno 2010**.

In caso di approvazione del bilancio **oltre i 120 giorni**



il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno **16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l'approvazione** del bilancio (se l'approvazione è intervenuta nel mese di maggio il versamento sarà effettuato entro il 16 giugno; se l'approvazione è intervenuta nel mese di giugno, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 luglio); se il bilancio non è approvato entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto (in pratica, per i periodi che si chiudono al 31 dicembre, entro il 16 luglio).

Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte sia per il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, sia per le rateazioni sia per le compensazioni.

Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2010 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).



4) PROROGA AL 30 GIUGNO PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) - ADESIONE AL SISTRI

Presentazione del MUD

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che proroga al 30 giugno 2010, il termine ordinariamente fissato al 30 aprile per la presentazione alle Camere di Commercio del MUD da parte di tutti produttori di rifiuti (imprese, artigiani e commercianti).

La situazione di incertezza determinatasi in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 27 aprile 2010 del novo modello MUD in una versione errata ha trovato finalmente soluzione.

In attesa del DPCM nella versione riveduta e corretta, quindi, si potranno utilizzare la modulistica e le istruzioni contenute nel vecchio modello allegato al DPCM 2 dicembre 2008, pubblicato nella G.U. n.278 del 17.12.2008.

Adesione al Sistri

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale datato 17 dicembre 2009 viene istituito il Sistri, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (le informazioni complete sono reperibili dal sito www.sistri.it).

Con il Sistri lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali.

Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

Pertanto, il prossimo 30 giugno (considerando la proroga introdotta dal recente decreto legge) dovrebbe essere l'ultimo appuntamento con la dichiarazione Mud per i soggetti obbligati ad aderire al Sistri, il nuovo sistema che acquisirà i dati in tempo reale giorno per giorno.

5) AL VIA LA NUOVA PROCEDURA TELEMATICA PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI UE

Con il **provvedimento direttoriale dello scorso 1° aprile** l'Agenzia delle Entrate ha attivato la procedura telematica per la presentazione delle istanze relative al rimborso dell'Iva pagata in altri Stati membri dell'Unione Europea.



La nuova procedura, conseguente all'introduzione degli artt.38-*bis*1 e 38-*bis*2, nonché alla modifica dell'art.38-*ter* all'interno del decreto Iva, si riferisce rispettivamente a:

Art.38-*bis*1



richieste di rimborso da parte di operatori nazionali che assolvono l'imposta in altri Paesi della Ue;

Art.38-*bis*2



richieste di rimborso da parte di operatori di altri Paesi Ue che assolvono l'imposta in Italia (questa procedura si applica anche ad operatori non Ue che soddisfano le condizioni di reciprocità in termini di scambio di informazioni. Ad oggi si tratta di Svizzera, Israele e Norvegia);

Art.38-*ter*



richieste di rimborso da parte di operatori non stabiliti nella Ue.

Con provvedimento dello scorso 29 aprile è stato approvato il **modello "IVA 79"**, che i soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera), devono utilizzare per richiedere il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano sugli acquisti ed importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività.

Istanze di rimborso da parte di operatori nazionali (art.38-*bis*1)

Gli operatori nazionali richiedono il rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati in altri Stati Membri presentando istanza telematica direttamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Prima di presentare l'istanza gli operatori nazionali dovranno verificare sul sito *web* dell'Agenzia i requisiti richiesti da ciascuno Stato Membro in relazione ai contenuti della stessa.

Una volta ricevuta l'istanza, l'Agenzia delle Entrate, se non rileva condizioni ostative, la inoltra entro 15 giorni allo Stato Membro competente all'erogazione del rimborso.

In presenza di cause ostative il Centro Operativo di Pescara (competente per questa procedura), non inoltra l'istanza allo Stato Membro ed entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza notifica al contribuente un provvedimento motivato di rifiuto.

Qualora l'operatore nazionale che richiede il rimborso abbia limitazioni alla detrazione dell'Iva determinate secondo il meccanismo del pro-rata occorre prestare particolare attenzione. Infatti, lo stesso, dopo aver indicato nell'istanza di rimborso il pro-rata "provvisorio", dovrà comunicare (contestualmente ad una nuova istanza o con apposita comunicazione) entro l'anno solare



successivo il pro-rata "definitivo" a tutti gli Stati Membri ai quali ha chiesto il rimborso.



E' possibile inviare istanze correttive di quelle precedenti, senza tuttavia la possibilità di inserirvi nuove fatture o bollette d'importazione.

Istanze di rimborso da parte di operatori comunitari (art.38-bis2)

Gli operatori di altri Stati Ue richiedono il rimborso dell'Iva assolta in Italia presentando istanza telematica al loro Stato membro di stabilimento.

Il periodo di riferimento non può essere inferiore al trimestre solare se il rimborso ammonta almeno a € 400,00; l'istanza va, invece, presentata con cadenza annuale se l'importo è inferiore purché di almeno € 50,00.

La richiesta trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento mentre quella annuale va presentata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il termine ultimo per l'inoltro delle istanze per entrambe le periodicità è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Competente all'erogazione del rimborso è sempre il Centro Operativo di Pescara che provvede all'accreditamento sul conto corrente intestato al richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione di accoglimento della richiesta.

Come per gli operatori nazionali, anche gli operatori di altri Paesi Ue potranno presentare istanze correttive e, in caso di applicazione del pro-rata di detrazione, è necessario comunicare successivamente la percentuale definitiva.

Istanze di rimborso da parte di operatori extra comunitari con accordi di reciprocità (art.38-bis2)

I soggetti passivi stabiliti fuori dall'Unione Europea con i quali sussistono accordi di reciprocità (si tratta, ad oggi, di Israele, Svizzera e Norvegia) possono richiedere il rimborso dell'Iva assolta in Italia entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento, con le medesime modalità previste dall'art.38-bis2, riguardante gli operatori stabiliti nella Ue.

A stabilirlo è intervenuto il recente Provvedimento direttoriale del 29 aprile scorso di approvazione del nuovo modello IVA79, che aggiorna la disciplina in precedenza contenuta nel decreto n.2672 del 20 maggio 1982.

Il nuovo modello va utilizzato per le istanze di rimborso presentate a partire dal 3 maggio 2010.



6) AUTOTRASPORTO: PESANTI CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE IN FATTURA DEI COSTI MINIMI DEL CARBURANTE

Si ricorda che con l'art.83-*bis* del D.L. n.112/08 sono state dettate importanti disposizioni operative riguardanti il mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi.

In particolare è stato introdotto il principio secondo cui, qualora le imprese di autotrasporto si trovino a subire aumenti dei propri costi dovuti alle variazioni di prezzo del carburante, hanno diritto di chiedere al mercato, e cioè alla committenza, di farsi carico di questi maggiori oneri.

Un'altra importante novità consiste nell'introduzione di una disposizione secondo cui i tempi di pagamento dei corrispettivi dei servizi di trasporto devono essere definiti, salvo diverso accordo, in 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni, il vettore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'art.5 del D.Lgs. n.231/02.

Procedura per determinare il costo del carburante

La procedura inizia dal costo medio mensile del carburante per chilometro di percorrenza, determinato in funzione dell'incidenza percentuale prestabilita in funzione della massa complessiva dei veicoli.

La percorrenza effettiva conduce alla determinazione dei costi minimi che il committente è tenuto a riconoscere al vettore per ogni prestazione di trasporto. L'unica eccezione, come si vedrà in seguito, è l'ipotesi in cui il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta.

Il costo medio del carburante per chilometro è determinato mensilmente, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, da parte dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. In attesa della sua operatività è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previa intesa con le associazioni dei vettori e dei committenti ed avvalendosi dei dati disponibili, pubblica nel proprio sito *internet* i valori medi.

La formula per determinare il costo minimo della prestazione di trasporto è la seguente:

$(n^\circ \text{ km percorsi}) \times (\text{costo medio carburante } \text{€}/\text{km}) : 30 (20 \text{ o } 10) \times 100$



ESEMPIO

CONTRATTI NON IN FORMA SCRITTA

- ▶ Massa complessiva del veicolo = 25 tonnellate
- ▶ viaggio considerato = Km 1.200
- ▶ **Costo medio gasolio € 0,233/km** (ultima rilevazione disponibile mese di febbraio 2010 disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico)
- ▶ Costo totale gasolio € 279,60 (1.200 x 0,233)
- ▶ Il costo totale del gasolio, pari a € 279,6, costituisce il 22,50% del valore minimo imputabile alla prestazione; pertanto l'importo minimo totale sarà pari a:

€ 279,6 : 0,225 = € 1.242,67 + IVA

Contratto di trasporto stipulato in forma scritta

Qualora il contratto di trasporto tra committente e vettore sia stipulato in forma scritta (è tale se rispetta i requisiti previsti dall'art.6, del D.Lgs. n.286/05), lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, deve evidenziare, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'importo da evidenziare nel contratto o nella fattura corrisponde al prodotto del costo chilometrico determinato nel mese precedente a quello di esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

In presenza di contratto scritto, quindi, non opera la nuova disposizione di cui all'art.83-*bis*, secondo cui il predetto ammontare, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore, costituisce la base per determinare il corrispettivo minimo applicabile alla prestazione. Pertanto, il corrispettivo relativo alla prestazione di trasporto, in deroga alle nuove disposizioni, può essere liberamente determinato sulla base di accordo tra le parti.

Resta invece obbligatoria la sola evidenziazione del predetto ammontare nel contratto o nella fattura.

Contratto di trasporto non stipulato in forma scritta

Qualora il contratto di trasporto di merci tra committente e vettore non sia stipulato in forma scritta (così come precedentemente definita), la fattura emessa dal vettore deve evidenziare, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del compenso dovuto dal mittente corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Diversamente dai contratti scritti, questi elementi costituiscono obbligatoriamente la base per la determinazione dei costi minimi della sicurezza relativi alle prestazioni di trasporto, a norma dell'art.83-*bis* del D.L. n.112/08.

Indicazione in fattura di un compenso inferiore



In base al co.8 del citato art.83-*bis*, qualora la parte di corrispettivo diversa dalla quota relativa al costo del carburante, sia stata indicata per un importo inferiore a quello stabilito, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza.

Se il contratto non è stipulato in forma scritta l'azione del vettore si prescrive decorsi 5 anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.

Se il contratto è stipulato in forma scritta l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'art.2951 del c.c..

Domanda di ingiunzione del pagamento

In relazione all'ipotesi di cui al co.8, se il committente non provvede al pagamento entro i 15 giorni successivi, il vettore può proporre, entro gli ulteriori successivi 15 giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'art.638 del codice di procedura civile.

Sanzioni

La violazione dei predetti obblighi comporta - si ritiene sia per il committente che per il vettore - pesanti sanzioni e in particolare:

- ➔ l'esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;
- ➔ l'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

Va ricordato che non si dà luogo all'applicazione delle predette sanzioni nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico. Il ricorso a questa disposizione si ritiene che sia legittimo sia in presenza di contratto di trasporto scritto che in caso di contratto non stipulato in forma scritta.

7) NUOVI OBBLIGHI PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Il Decreto incentivi (D.l. 25.03.2010 n. 40, pubblicato sulla *G.U.* 26.03.2010 n. 71), contiene, oltre alle disposizioni dei più noti bonus al consumo, anche disposizioni in materia fiscale che hanno l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere".

A tal fine, quindi, secondo quanto definito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.03.2010 e pubblicato sulla *G. U.* n. 88 del



16.04.2010, è stato previsto l'**OBBLIGO** a partire dal **1° luglio 2010** per i **soggetti passivi IVA** di:



comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi**:

- **effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione;**
- **nei confronti di operatori economici** (es. imprese, professionisti ed enti) **aventi sede, domicilio o residenza nei c.d. "Paesi black list", ossia nei c.d. "paradisi fiscali".**

Nelle comunicazioni dovranno essere indicati:

- ↘ i dati del contribuente italiano;
- ↘ il codice fiscale (o altro codice identificativo) del soggetto estero;
- ↘ la relativa denominazione (ovvero nome e cognome e data di nascita per le persone fisiche);
- ↘ il domicilio fiscale;
- ↘ l'importo complessivo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento per ciascuna controparte, distinguendo tra imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a Iva;
- ↘ l'imposta sul valore aggiunto riferita alle operazioni imponibili.

Tali operazioni dovranno essere **individuate secondo le regole previste ai fini Iva** e dovranno essere presentate:

PERIODICITA'	PRIMO INVIO
Su base TRIMESTRALE , in caso di operazioni che, per ciascuna categoria (cessioni e prestazioni), non eccedono i 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti;	31 ottobre 2010 , relativo alle operazioni del terzo trimestre 2010.
su base MENSILE negli altri casi.	31 agosto 2010 relativo alle operazioni del mese di luglio

La soglia di 50.000 euro si applica distintamente a ciascuna delle seguenti quattro categorie di operazioni: **cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, servizi.**

Per l'**individuazione** dei "**Paesi black list**" il decreto attuativo del 30 marzo 2010, di cui sopra, rimanda ai **DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001**, senza prevedere alcuna esclusione, né soggettiva, né legata alla tipologia di attività esercitata; per cui **è sufficiente che uno Stato o territorio sia ricompreso in una delle due "black lists" per determinare l'obbligo della comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate.**



Riteniamo opportuno segnalare, inoltre, che, in mancanza di ulteriori precisazioni in merito, il **trattamento da riservare agli Stati che non sono contemplati dal DM 4 maggio 1999 e che, invece, lo sono dal DM 21 novembre 2001, sia da limitare alle tipologie societarie espressamente indicate.**

Paesi interessati alla comunicazione delle operazioni effettuate/ricevute a partire dal 01.07.2010	
DM 4 maggio 1999	DM 21 novembre 2001
Alderney (Isole del Canale)	Alderney (Isole del Canale)
Andorra	Andorra
-	Angola Sole società: → petrolifere esenti dall'Oil Income Tax; → società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia; → investimenti previsti dal Foreign Investment Code
Anguilla	Anguilla
Antigua	Antigua (sole International business companies non operanti in Antigua e società che effettuano produzioni autorizzate)
Antille Olandesi	Antille Olandesi
Aruba	Aruba
Bahamas	Bahamas
Bahrein	Bahrein (escluse le società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero)
Barbados	Barbados
Barbuda	Barbuda
Belize	Belize
Bermuda	Bermuda
Brunei	Brunei
Cipro	Cipro
-	Corea del Sud Sole società che godono delle



	agevolazioni previste dalla Tax Incentives Limitation Law)
Costarica	Costarica (sole società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché società di alta tecnologia)
Dominica	Dominica (sole international companies esercenti l'attività all'estero)
Emirati Arabi Uniti	Emirati Arabi Uniti (escluse le società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta)
Ecuador	Ecuador (sole società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi)
Filippine	Filippine
Gibilterra	Gibilterra
-	Giamaica Sole società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici dell'Export Industry Encourage Act e società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act
Gibuti	Gibuti
Grenada	Grenada
-	Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)	Guernsey (Isole del Canale)
-	Herm (Isole del Canale)
Hong Kong	Hong Kong
Isola di Man	Isola di Man
Isole Cayman	Isole Cayman
Isole Cook	Isole Cook
Isole Marshall	Isole Marshall
Isole Turks e Caicos	Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche	Isole Vergini britanniche
-	Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)	Jersey (Isole del Canale)



-	Kenia Sole società insediate nelle Export Processing Zones
-	Kiribati
Libano	Libano
Liberia	Liberia
Liechtenstein	Liechtenstein
-	Lussemburgo Sole holding di cui alla L. 31.7.29
Macao	Macao
Malaysia	Malaysia
Maldiva	Maldiva
Malta	Malta (sole società i cui proventi affluiscono da fonti estere)
Mauritius	Mauritius (sole società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, ecc. soggette a imposta in misura ridotta, Off-shore Companies e International Companies)
Monaco	Monaco (escluse le società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato)
Montserrat	Montserrat
Nauru	Nauru
Niue	Niue
-	Nuova Caledonia
Oman	Oman
Panama	Panama (sole società i cui proventi affluiscono da fonti estere, società situate nella Colon Free Zone e società operanti nelle Export Processing Zones)
Polinesia francese	Polinesia francese
-	Portorico (sole società esercenti attività bancarie e società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist



	Development Act del 1993)
Saint Kitts e Nevis	Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia	Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine	Saint Vincent e Grenadine
-	Salomone
Samoa	Samoa
San Marino	-
-	Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)	Sark (Isole del Canale)
Seychelles	Seychelles
Singapore	Singapore
Svizzera	Svizzera (sole società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio)
Taiwan	-
Tonga	Tonga
Tuvalu	Tuvalu
Oman	Oman
Uruguay	Uruguay (sole società esercenti attività bancarie e holding che esercitano esclusivamente attività off-shore)
Vanuatu	Vanuatu

Ricordiamo che la mancata comunicazione è soggetta a pesanti **sanzioni da un minimo di 516 a un massimo di 4.130 euro**; tali sanzioni saranno relative ad ogni violazione, anche nel caso in cui vengano commesse violazioni diverse, originate da un'unica azione od omissione, o riferite a più periodi d'imposta.

8) INCENTIVI AGLI ACQUISTI, L'ADESIONE DEL VENDITORE

L'articolo 4, co.1 del D.L. 25.3.2010 *c.d. Decreto incentivi* ha istituito un fondo a sostegno di alcuni settori produttivi. La metodologia di fruizione è quella degli incentivi all'acquisto resi operativi dal DM 26.3.2010 in vigore dal 6.4.2010. Possono accedere agli incentivi le persone fisiche, i professionisti e le imprese che ne faranno richiesta nel periodo compreso tra il 15 aprile 2010 e il 31 dicembre 2010.



I beni oggetto dell'agevolazione sono tassativamente individuati e per ciascuno di essi devono realizzarsi i requisiti previsti dalla norma di legge. Per molti beni i contributi saranno erogati solo a seguito di sostituzione.

Oggetto della presente informativa è quello di definire il processo di adesione per i **venditori**. Per ottenere l'incentivo i consumatori dovranno recarsi da un venditore che ha aderito all'iniziativa.

Per aderire il venditore deve porre in essere una procedura che ha inizio con la fase della registrazione.

La registrazione del venditore, a partire dal 17 maggio 2010, avverrà sul portale "incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it". E' prevista, però, una fase transitoria, dal 6 aprile al 16 maggio 2010 nella quale tale registrazione si effettuerà presso il "call center" delle Poste Italiane Spa.

In entrambi i casi, ai fini di una corretta registrazione, il fornitore dovrà comunicare il proprio codice fiscale, codice Rea e provincia, Cap e località in cui è ubicata la sede dell'esercizio.

Si evidenzia che per il solo caso degli abbonamenti ad internet veloce la registrazione non avverrà a cura del venditore ma degli operatori di telecomunicazione che dovranno utilizzare l'indirizzo mail contributi.bandalarga.postcert.it.

Al termine della registrazione il sistema rilascerà un codice identificativo che il venditore dovrà poi utilizzare per la successiva prenotazione. La prenotazione degli incentivi può avvenire solo al momento della vendita.

I mezzi attraverso i quali fare la prenotazione saranno differenti a seconda del momento in cui essa avverrà:

**nel periodo 6 aprile -
16 maggio 2010**

presso il "call center" di Poste Italiane Spa (al massimo 5 prenotazioni incentivi per telefonata)

dal 17 maggio 2010

sul portale:
"incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it"

Dovranno essere comunicati, in questa fase, il codice identificativo del venditore, il settore di appartenenza del prodotto venduto/acquistato, la tipologia del prodotto, il prezzo di vendita/acquisto, il codice fiscale, ovvero la partita iva dell'acquirente.

Al momento della prenotazione verrà anche effettuato il controllo di disponibilità degli incentivi che, ricordiamo, sono validi fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Nel caso in cui tale controllo avrà dato esito positivo e verificato che l'acquirente **non abbia già usufruito** del contributo per la tipologia di prodotto acquistata, sarà confermata al venditore la prenotazione e verrà comunicato **l'importo** del contributo, il costo di gestione (pari all'1%) ed il **codice identificativo** della **prenotazione**.



A partire dal 17 maggio 2010 i venditori dovranno collegarsi al portale "incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it" (anche se le prenotazioni fossero avvenute al *call center*), entrare nella sezione loro riservata con apposita *password* che verrà loro recapitata per telegramma e confermare tutte le prenotazioni effettuate.

Seguendo le istruzioni contenute nel sito sarà possibile inviare, alle Poste Italiane Spa, la documentazione necessaria:

- ▶ richiesta di rimborso compilabile e scaricabile dal sito (appositamente firmata);
- ▶ documento di identità e codice fiscale del cliente;
- ▶ copia della fattura (ove prevista).

Oltre a questa documentazione "base" per ciascuna tipologia di bene è prevista una documentazione "aggiuntiva".

Effettuato il riscontro dei documenti inviati, si procederà all'accredito dell'incentivo al venditore al netto delle spese di gestione.

In caso di irregolarità il contributo non verrà erogato.

Contabilmente, per il venditore gli incentivi costituiscono una riduzione del prezzo di vendita, al netto delle spese di gestione che vengono scorporate direttamente dal rimborso, e per il compratore una mera riduzione sul prezzo di acquisto.

Il cliente non avrà nessuna particolare registrazione contabile da fare se non registrare l'acquisto ad un prezzo inferiore di quello di mercato.

Le scritture contabili da riportare nel libro giornale del venditore riguarderanno, invece:

- ➡ la vendita del bene nell'usuale modo e per l'importo che tenga conto del successivo contributo;
- ➡ il contributo che verrà erogato dallo Stato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.